

Roma, 19 gennaio 2026

Circolare n. 15/2026

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Piano Transizione 5.0 – Fruizione del credito d’imposta – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.1/E del 12.1.2026.

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per la fruizione del credito d’imposta previsto dal cd *Piano Transizione 5.0* qualora non sia stato interamente utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

Così come disposto dalla normativa che ha istituito tale beneficio (art.13 del DL n.19/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 – cd *DL Attuazione PNRR*), è stato chiarito che il credito residuo sarà automaticamente ripartito in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030.

Per consentirne l’utilizzo, con la risoluzione n.63/E del 18.12.2024 è stato istituito il seguente codice tributo:

- “7072” denominato *“Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”*.

Pertanto, sarà necessario compilare il modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo e indicando l’anno di riferimento della quota utilizzabile così come definito nel relativo cassetto fiscale.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [252/2025](#)
Allegati due
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RISOLUZIONE N. 1/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 12 gennaio 2026

OGGETTO: Credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0

L'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell'istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.

Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “*il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo*”.

Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.

Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

L'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il *plafond* relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente

RISOLUZIONE N. 63/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 18 dicembre 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0

L'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell'istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.

In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE"), ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- “**7072**” - denominato **“Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del citato comma 13 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal *GSE*, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso *GSE*.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente